

Statuto della Comunità delle Valli dei Cavalieri
Approvato nell'Assemblea del 06/08/2005

1. E' costituita in data 20 Maggio 1971 una libera Associazione denominata "Comunità delle Valli dei Cavalieri" qualificata poi nella data soprascritta come Associazione di Promozione Sociale.
2. Essa è apartitica e politicamente indipendente e senza scopo di lucro, vive delle quote sociali, di contributi straordinari di Soci ed Enti.
3. Ha lo scopo di: a) unire idealmente i figli e i benemeriti dell'Alta Val d'Enza e della Val Cedra (valli comprendenti all'incirca le antiche *terrae militum* o Valli dei Cavalieri); b) porgere loro sostegno morale e, se possibile e gradito, anche aiuto materiale; c) valorizzare dette Valli sul piano delle attività culturali e difendere il patrimonio storico e paesaggistico; d) prendere ogni altra iniziativa che riterrà più valida sul piano morale, sociale ed economico.
4. Possono aderire tutte le persone che siano originarie o benemerite dell'Alta Val d'Enza e della Val Cedra purché siano moralmente degne, indipendentemente dall'ideologia politica o professione religiosa.
5. La richiesta di adesione va inoltrata al Consiglio Direttivo il quale decide inappellabilmente
6. Il Consiglio deliberò l'adesione di persone che, pur ritenute degne e meritevoli, non l'abbiano spontaneamente chiesta.
7. Il Socio può essere espulso su decisione del Consiglio Direttivo. L'espulso può ricorrere all'assemblea nella sua riunione ordinaria e straordinaria, la quale decide in via definitiva.
8. Il Consiglio può decidere l'espulsione del Socio che non versi per due anni consecutivi, salvo gravi impedimenti, la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio può versare quote integrative per il più agevole funzionamento dell'Associazione.
9. Ogni socio è libero in ogni momento di dimettersi, con richiesta al Consiglio Direttivo, il quale può rifiutare le dimissioni; qualora però il richiedente insista, le dimissioni verranno accettate.
10. Sono organi deliberanti dell'Associazione: l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
11. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati con delega scritta la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione (da tenersi entro 15 giorni) qualunque sia il numero dei soci presenti.
12. Ogni deliberazione dell'Assemblea è valida se presa a maggioranza semplice dei presenti.
13. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, numero stabilito dall'Assemblea di volta in volta che vengano eletti dall'Assemblea ogni triennio a scrutinio segreto fra i Soci. L'Assemblea elegge anche tre revisori dei conti pure di durata triennale. Al termine del triennio il Consiglio indice tempestivamente le nuove elezioni. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, prima della scadenza del triennio, spetta al Consiglio stesso l'indizione delle elezioni prima del tempo ordinariamente stabilito.
14. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità di cui all'art.3 e le deliberazioni dell'Assemblea; a tal fine è investito dei poteri necessari che può delegare, in tutto o in parte, al Presidente o altri membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno; 1)il Presidente; 2)il Vicepresidente; 3) il Segretario; 4)il Tesoriere. Può inoltre nominare un Comitato Esecutivo.
15. Ogni decisione del Consiglio è valida se sono presenti la maggioranza dei membri e se ogni deliberazione raggiunge la maggioranza semplice dei presenti.
16. L'assemblea si riunisce in via normale un a volta l'anno (l'anno sociale va dal 1° Luglio al 30 Giugno), nel luogo, giorno ed ora fissati volta per volta dal Consiglio Direttivo.
17. L'Assemblea può essere convocata, quale che possa essere il motivo su richiesta di almeno un decimo dei soci. La convocazione dev'essere fatta, in ogni caso, con dieci giorni di preavviso dalla data di spedizione.
18. Al Presidente spetta di rappresentare l'Associazione di fronte a terzi, convocare il Consiglio Direttivo di norma almeno ogni quadrimestre e, a sua discrezione, consultare l'eventuale Comitato Esecutivo, se eletto.
19. Una volta l'anno il Presidente riferisce all'assemblea sull'attività svolta dal Consiglio.

20. In caso di decadimento, per qualunque motivo, di uno o più Consiglieri il Consiglio sceglie il successore nella persona del primo dei non eletti, secondo l'ordine delle preferenze riportate.
21. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento; se tale impedimento si protrae per oltre i sei mesi, il Consiglio ha facoltà di eleggere un nuovo Presidente.
22. Le cariche sono assolutamente onorifiche e occupate quindi a titolo gratuito, salvo la possibilità di rimborso delle spese.
23. L'assemblea, in deroga al precedente art. 13, può modificare lo Statuto con la presenza della maggioranza qualificata di un terzo dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere assembleari devono essere pubblicate, mediante affissioni all'albo della sede del relativo verbale e inserito nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.
24. Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole almeno di tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altre Associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di attività sociale.
25. E' dovere di tutti i soci di partecipare alle Assemblee e di prestare la maggiore solidarietà possibile nei riguardi degli altri soci della Comunità, nonché una concreta attività per un sempre maggiore potenziamento della Comunità delle Valli dei Cavalieri. Tutti i soci sono obbligati:
a) osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; c) versare la quota associativa; d) di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione; e) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto; f) ad accedere a cariche associative
26. Per quanto non specificato nel presente Statuto, si rimanda alle norme generali della legge ed al senso morale e civico dei Soci.
27. La sede dell'Associazione è fissata presso lo studio Capitani in viale Fratti 56 (Parma).
28. Delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea viene redatto apposito verbale che rimarrà agli atti dell'Associazione.
29. La qualifica di Socio implica l'accettazione integrale del presente Statuto.